

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Comuni di: Issiglio – Val di Chy – Valchiusa

Via Provinciale Valchiusella, 10 - 10080 VAL DI CHY (Città Metropolitana di Torino)

Tel 0125.783141 - Fax 0125.783320 - e-mail: tecnico@unionevalchiusella.it - pec: unionevalchiusella@pec.it

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 28/02/2022
modificato/integrato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. del

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Gruppo di lavoro
- Art. 5 - Limite individuale dell'incentivo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 - Centrali di committenza
- Art. 8 - Quota a favore dell'Ente

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

- Art. 9 - Graduazione degli incentivi per lavori
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Ripartizione dell'incentivo tra le attività tecniche per lavori

CAPO III INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 12 - Graduazione degli incentivi per servizi e forniture
- Art. 13 - Ripartizione dell'incentivo tra le attività tecniche per servizi e forniture

CAPO IV NORME COMUNI

- Art. 14 - Ripartizione degli incentivi tra i destinatari
- Art. 15 – Esclusione o riduzione degli incentivi
- Art. 16 - Liquidazione degli incentivi
- Art. 17 – Norme finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto degli incentivi economici per le funzioni tecniche, di cui all'art. 2 relative alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte dai dipendenti del Comune di Mappano secondo quanto previsto dall'art. 45 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (di seguito indicato soltanto come "*Codice*").
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono destinati:
 - a) per una quota dell'80% ai dipendenti dell'ente individuati dall'art. 3;
 - b) per una quota del 20% (eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni) all'Ente per le finalità di cui all'art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del Codice.
2. Sono oggetto di incentivi di cui al presente regolamento le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;

- b) responsabile unico del progetto;
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) collaudo tecnico-amministrativo;
 - p) regolare esecuzione;
 - q) verifica di conformità;
 - r) collaudo statico (ove necessario).
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 400/1988, e in attuazione dell'art. 45, comma 1, del Codice, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel citato regolamento ministeriale.

Articolo 3 Destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono i dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell'Ente o dei Comuni aderenti, sia tecnici sia amministrativi, che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività indicate nell'art. 2 e i loro collaboratori.
2. Non possono essere destinatari degli incentivi i dipendenti con qualifica dirigenziale fatte salve diverse disposizioni derogatorie disposte dagli organi competenti in relazione a singole forme di finanziamento e/o progetti. Le quote di incentivo ad essi teoricamente destinate in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia libera.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile dell'Area competente individua con proprio atto, per ciascuna procedura di affidamento, il responsabile unico del progetto (di seguito "RUP") tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice. In caso di mancata nomina del RUP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 4, comma 2, l. 241/1990, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto è svolto dal Responsabile del Settore competente per l'intervento.
2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, il Responsabile dell'Area competente, assicurando il principio di rotazione e un'equa ripartizione degli incarichi, individua con

proprio atto e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione del gruppo di lavoro deve avvenire tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, del servizio o della fornitura da acquisire;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Responsabile del Settore che conferisce gli incarichi sopraindicati ha l'obbligo di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale in capo al dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì indicati, anche mediante rinvio ai documenti della procedura e/o al cronoprogramma dell'opera, i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile dell'Area competente tenendo conto delle esigenze sopraggiunte e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte nonché quelle ancora da svolgere.
7. I dipendenti indicati nell'atto assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
8. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

Art. 5

Limite individuale dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, tale limite è aumentato del 15 (quindici) per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla

realizzazione di opere pubbliche;

- b) i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00);
 - c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato un direttore dell'esecuzione e per i quali non viene redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, ovvero apposito capitolato prestazionale;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. Per i servizi e le forniture, le motivazioni della necessità di nominare un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP devono essere indicate nel progetto del servizio o in un'apposita relazione del Responsabile del Settore competente. Tali motivazioni danno conto, anche con riferimento all'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del Codice, della particolare importanza del contratto per qualità o importo delle prestazioni.
 3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7

Centrali di committenza

1. Ai dipendenti delle Centrali di committenza di altra Amministrazione che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2 viene riconosciuto un incentivo non superiore al 25% di quello previsto dal presente Regolamento per ciascuna procedura di affidamento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza che deve indicare per quali tra le attività previste all'art. 2 si richiede l'incentivo.
2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dall'art. 45, commi 3, 5, 6 e 7, del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe spettata al personale dipendente dell'Ente nel caso in cui le funzioni non fossero state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8

Quota a beneficio dell'Ente

1. La quota di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), del presente Regolamento è incrementata dalla:
 - quota parte degli incentivi eccedenti il limite individuale di ogni singolo dipendente

di cui all'art. 5, comma 1;

- quota parte dell'incentivo corrispondente alle prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile del Settore;
 - quota parte delle prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9

Graduazione degli incentivi per lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice degli incentivi per funzioni tecniche è graduata come segue:

CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
Lavori di importo inferiore o uguale ad € 150.000,00	2%
Lavori di importo inferiore o uguale ad € 300.000,00	1,8%
Lavori di importo inferiore o uguale ad € 500.000,00	1,5%
Lavori di importo superiore ad € 500.000,00	1,4%

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le modifiche ai contratti d'appalto in corso di validità e le varianti conformi all'art. 120,

comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento se comportano opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura iniziale.

2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie.
3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 11

Ripartizione dell'incentivo tra le attività tecniche per lavori

1. La ripartizione dell'incentivo per le attività tecniche di cui all'art. 3 relative ai lavori tra i componenti del gruppo di lavoro avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA		PERCENTUALE
	Programmazione della spesa per investimenti	2%
A	Responsabile Unico del Progetto	15%
a1	Responsabile di procedimento della fase di fasi di progettazione ed esecuzione (qualora nominato)	30%
a2	Responsabile di procedimento della fase di fasi di affidamento (qualora nominato)	30%
		75%
	Collaborazione nell'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa) –GRUPPO DI LAVORO	20%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (svolto da A e/o a1)	0%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica(*)	0%
	Redazione del progetto esecutivo (*)	0%
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (*)	0%
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
	Predisposizione dei documenti di gara (svolto da A e/o a2)	0%
	Direzione dei lavori e Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere) (*)	0%
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (*)	0%
	Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/ Collaudo statico (ove necessario) (*)	0%
	(*) Le voci con asterisco sopra elencate non ricorrono nella situazione attuale della struttura, nel caso, in futuro, ricorrano, si provvederà alla redistribuzione dei valori percentuali di cui alla presente tabella	
	TOTALE	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In caso di appalti di particolare complessità, che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP può conferire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per singoli lavori, servizi e forniture, incarichi di supporto al RUP a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, i cui costi non saranno compresi nel fondo incentivante le funzioni tecniche, ma saranno inseriti separatamente nel quadro economico di spesa dei singoli lavori, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 15 comma 6. del D.Lgs. 36/2023

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12

Graduazione degli incentivi per servizi e forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice degli incentivi per funzioni tecniche è graduata come segue:

CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
Servizi e forniture di importo inferiore o uguale ad € 150.000,00	2%
Servizi e forniture di importo inferiore o uguale ad € 300.000,00	1,8%
Servizi e forniture di importo inferiore o uguale ad € 500.000,00	1,5%
Servizi e forniture di importo superiore a € 500.000,00	1,4%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13

Ripartizione dell'incentivo tra le attività tecniche per servizi e forniture

1. La ripartizione dell'incentivo per le attività tecniche di cui all'art. 3 relative ai lavori tra i componenti del gruppo di lavoro avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	ATTIVITÀ TECNICA	PERCENTUALE
--	-------------------------	--------------------

	Programmazione della spesa per investimenti		2%
A	Responsabile Unico del Progetto	5%	
a1	Responsabile di procedimento della fase di fasi di progettazione ed esecuzione (qualora nominato)	15%	
a2	Responsabile di procedimento della fase di fasi di affidamento (qualora nominato)	15%	
	Collaborazione nell'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa) –GRUPPO DI LAVORO		40%
	Redazione del progetto (livello unico)		20%
	Predisposizione dei documenti di gara (svolto da A e/o a2)		10%
	Direttore dell'esecuzione (anche con eventuale direttore operativo) e Collaborazione nella direzione dell'esecuzione		25%
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (*)		0%
	Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/ Verifica di conformità		3%
	(*) Le voci con asterisco sopra elencate non ricorrono nella situazione attuale della struttura, nel caso, in futuro, ricorrano, si provvederà alla redistribuzione dei valori percentuali di cui alla presente tabella		
	TOTALE		100%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- In caso di appalti di particolare complessità, che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP può conferire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, per singoli lavori, servizi e forniture, incarichi di supporto al RUP a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, i cui costi non saranno compresi nel fondo incentivante le funzioni tecniche, ma saranno inseriti separatamente nel quadro economico di spesa dei singoli servizi e forniture, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 15 comma 6. del D.Lgs. 36/2023

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 14

Ripartizione dell'incentivo tra i destinatari

1. La ripartizione dell'incentivo, così come frazionato ai sensi degli artt. 11 e 13 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile del Settore competente, tenendo conto:
 - a) del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
 - b) della correttezza e completezza dell'attività svolta;
 - c) della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
 - d) del rispetto di obblighi di legge o di regolamento e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.
2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.
3. Nel caso in cui un'attività sia svolta da più soggetti, il Responsabile del Settore competente deve valutare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della ripartizione degli incentivi, il Responsabile del Settore competente, sentito il RUP, compila una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare a ciascun dipendente destinatario dell'incentivo.
5. Di norma, ai collaboratori tecnici e amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica del RUP o del Direttore dei lavori o dell'esecuzione pari al 30% della corrispondente aliquota, salvo diversa proposta formulata dal RUP, che tiene conto del numero dei collaboratori coinvolti, della nomina o meno di responsabile di fase nonché della specificità del lavoro/servizio/fornitura.
6. In assenza di collaboratori o figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
7. Nessun incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per funzioni/attività indicate negli artt. 11 e 13 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente.

Art. 16

Esclusione o riduzione degli incentivi

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violano gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendono responsabili di gravi negligenze, errori od omissioni, che arrecano pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinano l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile del Settore nella scheda di cui all'art. 14, comma 4, del presente Regolamento.
2. L'incentivo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati (attestati dal Responsabile del Settore nella scheda di cui all'art. 14, comma 4, del presente Regolamento) dei tempi o dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino danni per l'Amministrazione.
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, il compenso spettante è ridotto della quota indicata nella tabella seguente:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
<i>Ritardo durante la procedura di affidamento</i>	oltre la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	100%
	oltre il 50% del cronoprogramma e comunque entro la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	50%
<i>Tempi di esecuzione</i>	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
<i>Costi di realizzazione</i>	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo:
- gli incrementi di costo, le sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lettere a), b), c), e d), del Codice;
 - le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, gli eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante o le altre motivate ragioni estranee al personale dell'Ente.

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi avviene in due tranches:

Lavori e Servizi

- Acconto del 50% dopo l'avvenuta approvazione delle fasi progettuali
- Saldo del 50% a seguito del Certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo.

Forniture

- del 50% dopo l'avvenuta aggiudicazione del servizio o della fornitura;
- Saldo del 50% ad avvenuta regolare esecuzione della fornitura .

2. Tale liquidazione è effettuata dal Responsabile del Settore competente sulla base delle schede di cui all'art. 14, comma 4. Il Responsabile del Settore attesta nella liquidazione l'avvenuta esecuzione (al termine di ogni annualità in caso di affidamenti pluriennali) del servizio/fornitura o la realizzazione dei lavori secondo i tempi e i costi inizialmente previsti. Il provvedimento indica le eventuali riduzioni da operare in caso di incremento dei tempi/costi.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Settore competente sia destinatario degli incentivi di cui al presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, il provvedimento di liquidazione viene adottato dal soggetto che esercita i poteri sostitutivi in caso di incompatibilità ai sensi della regolamentazione dell'Ente, di norma il Segretario comunale.

Articolo 17

Norme finali

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore dello stesso. Nel caso di affidamenti diretti, il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali la decisione a contrarre semplificata è stata adottata successivamente alla entrata in vigore dello stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Nel caso di affidamenti diretti, il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali la decisione a contrarre semplificata è stata adottata a far data dal 1° luglio 2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.